

**Legge 23 dicembre 2009. N. 191(Finanziaria 2010) pubblicata su G.U. n. 302 del 30 dicembre 2009).**

**OMISSIS**

**Art. 2**

**26.**Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano stati parte in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o da stragi di tale matrice, sono esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro previsto, quali parti in causa, dall'articolo 57 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di ogni altra imposta.

**N.B. ESENZIONE IMPOSTA DI REGISTRO NEI DIVERSI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI**

**OMISSIS**

**59.**Nei confronti degli orfani delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice che siano stati già collocati in pensione è riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2010 pari a 5 milioni di euro. Con decreto del ministro dell'Interno, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del predetto contributo sulla base dei criteri di cui all'art. 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, in modo tale da escludere sperequazioni tra le diverse categorie di beneficiari. Tale contributo non è decurtabile a ogni effetto di legge e allo stesso contributo si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzioni dall'Irpef <sup>(1)</sup>.